TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 1353/2023

Oggi 09/02/2024 innanzi al giudice dott. XXXX XXXX sono comparsi

- l'avv. Maniscalco per la parte ricorrente
- l'avv. XXXXX per l'Amministrazione resistente.

Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.

Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.

L'avv. Maniscalco chiede correggersi il cognome della ricorrente erroneamente indicato in ricorso come "XXXXX" invece di "XXXXX"; l'avv. XXXXX nulla osserva ed il giudice dispone in conformità.

Il giudice, considerato che la causa appare matura per la decisione, invita le parti, e per loro i rispettivi procuratori, alla discussione.

Le parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e del presente verbale e concludono insistendo nelle istanze, eccezioni e deduzioni ivi svolte.

Le parti concordemente richiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura di dispositivo/sentenza ed il giudice le autorizza.

Su invito del giudice, le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.

Il giudice dà lettura del verbale di udienza nulla osservando le parti.

All'esito il giudice si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione contestuale, di cui dà lettura in assenza delle parti, esentate dal giudice su concorde richiesta.

Il Giudice
Dott. XXXX XXXXX

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VERONA

Sezione lavoro

Il Giudice, dott. XXXXX XXXX , all'udienza del 09/02/2024 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale, la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro n. **XXXX / 2023** RCL promossa con ricorso depositato il **29/08/2023**

da

XXX XXXX XXXX (C.F. XXXXXX), con il patrocinio dell'avv. ROSA DENIS e dell'avv. GANCI FABIO (GNCFBA71A01G273E) Indirizzo Telematico; MICELI WALTER (MCLWTR71C17G273N) Indirizzo Telematico; RINALDI GIOVANNI (RNLGNN75B05Z112A) Indirizzo Telematico; ZAMPIERI NICOLA (ZMPNCL66P23F241K) Indirizzo Telematico; MANISCALCO MARIA (MNSMRA72T54E573L) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ROSA DENIS

Contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO (C.F. 80015150271), con il patrocinio dell'avv. LO GUARRO DARIO, elettivamente domiciliato in VIA CADUTI DEL LAVORO 3 VERONA presso il difensore avv. XXXXXXX

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588), con il patrocinio dell'avv. XXXXXX, elettivamente domiciliato in XXXXXpresso il difensore avv. XXXXX

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte ricorrente agisce contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito esponendo:

- di essere assunta come insegnante, con ultimo contratto a tempo determinato presso Istituto in sede territoriale locale, e di avere prestato una pluralità di servizi con contratti a tempo determinato, anche annuali o con incarico sino al termine delle attività didattiche (come risulta dallo stato matricolare: doc.1 res.);

- di non avere ricevuto il contributo di € 500 della c.d. Carta Docenti, per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 in quanto illegittimamente destinato in via esclusiva ai docenti di ruolo.

Chiede accertarsi e dichiararsi il proprio diritto a usufruire della "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici sopra indicati, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e la condanna del Ministero ad assegnare alla parte ricorrente la "Carta elettronica" accreditandovi l'importo nominale di € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato, quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente.

Si costituisce il Ministero dell'Istruzione e del Merito chiedendo in via preliminare la riunione del presente procedimento ad altri di analogo tenore e, nel merito, il rigetto del ricorso avversario, sostenendo che il quadro normativo di riferimento non consente la concessione del "bonus" al personale docente assunto a tempo determinato.

Il giudice ritenuta la causa di natura documentale ha invitato le parti alla discussione all'odierna udienza - che è stata trattata nelle modalità "da remoto" ex artt.127 bis c.p.c. – nella quale le parti hanno concluso come da verbale e la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale della presente sentenza, essendo state esentate le parti dalla presenza in udienza al momento della lettura.

* * *

La controversia assume carattere seriale e ha ad oggetto il riconoscimento, in favore della parte ricorrente, del bonus-carta docente di cui all'art. 1 c.121 L.107/15, con riferimento agli anni scolastici nei quali ha prestato servizio a tempo determinato.

In via preliminare si rileva che, valutate l'estensione del contenzioso seriale su tutto il territorio nazionale (sono centinaia le 'posizioni' assegnate innanzi a questo giudice) e la multiforme specificità "in fatto" delle singole posizioni dei docenti, non appare opportuno disporre la riunione dei procedimenti che renderebbe il processo eccessivamente gravoso e arduo da gestire, potendosi semmai trattare unitariamente alcune posizioni alla medesima udienza, nei limiti della ragionevolezza.

Le domande di parte ricorrente nel merito sono fondate e devono essere accolte, nei termini di seguito precisati, richiamandosi analoghe pronunce rese da questo Ufficio in materia, come integrate e precisate alla luce della sentenza resa dalla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c. (Cass. 4.10.23-27.10.23 n.29961), pronuncia che ha in particolare affermato i seguenti principi di diritto:

1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.

2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.

3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.

4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente

piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico".

La parte ricorrente ha allegato e dimostrato di essere alla data odierna "interna" al sistema delle docenze scolastiche, nei sensi di cui al principio di diritto sub n.2) sopra richiamato, ed ha allegato e dimostrato di avere svolto (documentazione allegata al ricorso e stato matricolare prodotto dal MIM) i servizi quale docente non di ruolo negli anni scolastici sopra indicati. La domanda va accolta con riguardo ad incarichi conferiti fino al 31 agosto o sino al 30 giugno dell'anno seguente, ovvero sino al termine delle attività didattiche, e quindi equiparabili (nei sensi di cui al principio di diritto sub n.1 sopra richiamato), anche sotto il profilo temporale, ai servizi svolti da docenti di ruolo.

Ciò premesso, le domande di parte ricorrente devono essere accolte esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica, e dunque mediante assegnazione materiale della "carta docenti" poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.), non potendo invece accogliersi domande che richiedano la condanna del Ministero al pagamento di somme di denaro, a titolo di diretto contributo per la formazione professionale o, in subordine, a titolo risarcitorio.

L'importo di € 500 deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.

Del resto anche per un insegnante che si vede assegnata una materia su orario settimanale inferiore al part time al 50%, e dunque anche di 10 ore od anche di 5 ore settimanali, che però si spinga a coprire la materia di insegnamento sino alla fine dell'anno scolastico ovvero sino al termine delle attività didattiche, immutata rimane la sua esigenza di formazione, che è assimilabile a quella dei docenti con un maggior monte ore settimanale, non avendo la recente giurisprudenza della Suprema Corte correlato la fruizione del beneficio allo svolgimento di un "minimo" di ore settimanali nell'anno scolastico.

Il ricorso va pertanto accolto con il riconoscimento della prestazione richiesta per gli anni di servizio elencati nelle conclusioni svolte con il ricorso introduttivo, nei sensi di cui in dispositivo.

Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.2022, seguono la soccombenza. Deve applicarsi la riduzione prevista dal D.M. 10/03/2014, n. 55, art. 4 comma 4, considerato che trattasi di contenzioso divenuto seriale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata

1) In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;

2) Condanna il Ministero convenuto ad erogare alla parte ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;

3) Condanna il Ministero convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in complessivi € 721,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Verona, 9 febbraio 2024

IL GIUDICE

XXXX XXXX